

REGOLAMENTO (CE) N. 1101/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2001

che fissa le percentuali di riduzione applicabili alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, in base ai quantitativi disponibili dei contingenti tariffari e tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri sul volume totale delle assegnazioni richieste, stabilisce i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni agli operatori non tradizionali per il secondo semestre 2001.
- (2) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, il volume totale delle assegnazioni richieste ammonta a 4 214 601 tonnellate per gli operatori non tradizionali A/B e a 148 043 tonnellate per gli operatori non tradizionali C.
- (3) Tenuto conto dei quantitativi disponibili per i contingenti tariffari per il secondo semestre 2001 fissati nell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/

2001, della parte assegnata in ciascun contingente agli operatori non tradizionali conformemente all'articolo 2 dello stesso regolamento, nonché dei volumi delle domande sopra citati, occorre fissare la percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda di assegnazione nel quadro, rispettivamente, dei contingenti tariffari A/B e C.

- (4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente in forza dei termini stabili dal regolamento (CE) n. 896/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, a ciascuna domanda di assegnazione presentata da un operatore non tradizionale per il secondo semestre 2001 si applica la percentuale di riduzione seguente:

— per ogni operatore non tradizionale A/B:	4,5868 %
— per ogni operatore non tradizionale C:	58,4903 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.